

STATUTO

CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSISI PG VIA SANTA VERONICA
GIULIANI SNC

Numero REA: PG - 291943

Codice fiscale: 03474920547

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di		
Assisi (PG) la Società cooperativa denominata “ Controvento Società Co-		
operativa Sociale”.		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e		
dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le		
norme sulle società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi		
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con de-		
liberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II SCOPO – OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-		
za scopo di lucro ed ha come finalità la gestione di servizi educativi rientran-		
ti nella previsione di cui all’articolo primo comma 1 della lettera A Legge		
381/1991.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento coope-		
rativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la		
mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle re-		
sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-		
rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La Coope-		

	rativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo	
	socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con	
	altri Enti Cooperativi, altre imprese, imprese sociali e del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i	
	propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della co-	
	munità, dei volontari, dei soci e degli enti con finalità di solidarietà sociale,	
	attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci l’autogestione respon-	
	sabile dell’impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione	
	del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all’articolo preceden-	
	te, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la co-	
	operativa ha come oggetto l’esecuzione, sia direttamente e/o in appalto o	
	convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle seguenti attività so-	
	cio-sanitarie e/o educative:	

	1) Servizi socio sanitari, assistenziali educativi e formativi a favore delle	
	persone svantaggiate quali anziani, portatori di handicaps, minori, tossicodi-	
	pendenti e comunque tutti i soggetti che necessitano di intervento sociale, sa-	
	nitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e fa-	
	miliare, della condizione sociale ovvero di rilevante interesse pubblico;	
	2) Gestione di strutture ed accoglienza per minori e nuclei mono genitoriali	
	con minori che necessitano assistenza, aventi lo scopo di soccorrere, as-	
	sistere, curare e prevenire le devianze minorili permettendo il rientro in	
	modo adeguato alle proprie famiglie di origine oppure far raggiungere una	
	sufficiente autonomia per una esistenza indipendente;	
	3) Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	
	gestione di un poliambulatorio specialistico rivolto a soggetti svantaggiati o a	
	persone in particolare stato di bisogno;	
	4) Gestione di campus estivi, oratori, assistenza e sostegno scolastico e post	
	scolastico;	
	5) Gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, con	
	servizi integrati per residenze protette;	
	6) Gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e fina-	
	lizzate al miglioramento della qualità della vita dei soggetti svantaggiati;	
	7) Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui	
	opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e	
	all'accoglimento delle persone in stato di bisogno;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della coopera-	

	tiva e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	2) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 de codice civile, possono	
	altresi essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci, in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concor-	
	renza con quella svolta dalla cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Or-	
	gano Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a)	
	del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori co-	
	munque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che in-	
	tendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il pro-	
	prio inserimento nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all' art.	
	2476 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere	
	dei diritti dei soci operatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del ter-	

	mine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci la-	
	voratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei me-	
	si prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richie-	
	sti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.	
	Il passaggio alla categoria di socio lavoratori deve essere comunicato all'in-	
	teressato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) né supe-	
	riore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	
	to e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui	

	all'art. 39 del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civili, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-	
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammi-	
	nistrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile della cooperativa stessa, come disciplinato	
	dal rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della coopera-	
	tiva;	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	

Art. 10 (Recesso del socio)		
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Art. 11 (Esclusione)		
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	

	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione, da imputarsi a colpa del lavoratore, del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati	

	che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controverse che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	

	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti-	
	no gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	

	suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) e) ed f) do-	
	vranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del va-	
	lore minimo di €. 250,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di € 250,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere sta-	
	biliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può es-	
	sere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	

	per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, come si seguito indicato:	
	- n. 1 voto per conferimenti fino a 500,00 Euro;	
	- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 500,00 e fino ad Euro 1.500,00 Euro;	
	- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 1.500,00 e fino a 3.000,00 Euro;	
	- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 3.000,00 e fino a 4.500,00 Euro;	
	- n. 5 voti per conferimenti oltre 4.500,00 Euro.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in as-	
	semblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-	
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-	
	to mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra que-	
	sto ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del	
	valore nominale non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)	
	né superiore al limite massimo previsto dalla legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono	

	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, confermate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	

	tro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	
	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	

	apportare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci la-	
	voratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazio-	
	ne del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori , dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento.	
	TITOLO VII ORGANI SOCIALI Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) L'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci,	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel caso di con-	
	vocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o	

	allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino dal libro soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazio-	
	ne per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assem-	
	blea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con di-	
	ritto di voto e tutti gli Amministratori ed il Sindaco, se nominato, sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti	
	spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori ed all'Organo di Controllo;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	

	modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo ammi-	
	nistrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministra-	
	tori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e co-	
	munque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più u-	
	no dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto un terzo dei soci. L'Assemblea delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-	
	stratore, Sindaco o dipendente della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col vo-	
	to della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	

	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei so-	
	ci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a	
	5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori	
	o l'amministratore unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e Vice-	
	presidente se non vi abbia già provveduto l'assemblea.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi po-	
	teri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'organo Amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie scritte all'ordine	
	del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori e l'Organo di controllo, se no-	
	minato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso	
	di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non ap-	
	provata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Control-	
	lo se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la	
	maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli	

	Amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere convocata d'ur-	
	genza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di Controllo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico so-	
	no tenuti a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzio-	
	ne.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori,	
	all'Amministratore Unico e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nomina-	
	to, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	Gli amministratori o l'amministratore unico possono rinunciare ai	
	compensi deliberati dall'Assemblea.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procu-	
	ratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori o	
	il Presidente, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire	

	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguar-	
	do.	
	Art. 38 (Organo di Controllo)	
	La società può nominare il sindaco o il revisore, iscritti al Registro dei Revi-	
	sori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la revisione legale	
	dei conti.	
	La nomina del sindaco è obbligatoria qualora ricorrano i presupposti di cui	
	all'art. 2477 del codice civile.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità	
	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'Organo di	
	Controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	

	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente. L'arbitrato è amministrato.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 250.000,00 (duecento-	
	cinquantamila,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10	
	e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comuni-	
	cata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi nove dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del ter-	
	mine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del prin-	

	cipio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa o-	
	gni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli pre-	
	cedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Rego-	
	lamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazio-	
	ne in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 42 (Scioglimento	
	anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	
	tualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà	
	opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In	

	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 c.c. sono	
	inderogabili per le cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto esse-	
	re osservati:	
	a) Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato;	
	b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del co-	

32 di 32